

DBA Group S.p.A.

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Premessa

La presente procedura (la "**Procedura OPC**") è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di DBA Group S.p.A. ("**DBA**" o la "**Società**") nella seduta del 22 novembre 2017 e successivamente modificata in data 29 settembre 2021, previo parere del Comitato Parti Correlate, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia (il "**Regolamento Emittenti AIM Italia**") e dell'articolo 10 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato (il "**Regolamento 17221/2010**").

Articolo 1

DEFINIZIONI

1.1 Ai fini della Procedura OPC, i termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito specificato:

"Amministratori Indipendenti" si intendono gli amministratori che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società.

"Amministratori Non Correlati" si intendono gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata OPC e dalle parti correlate della controparte.

"Collegio Sindacale" si intende il collegio sindacale della Società, di volta in volta in carica.

"Controllante" si intende colui che ha il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e delle società controllanti (ivi compresi gli amministratori, anche non esecutivi ed indipendenti e i sindaci effettivi).

"Comitato Parti Correlate" o **"Comitato"** si intende il comitato composto ed operante secondo quanto previsto dall'articolo 7 della Procedura OPC.

"Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard": si intendono le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non rientranti nella definizione di Parte Correlata per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

"Consiglio di Amministrazione": indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

"Disposizioni AIM Parti Correlate": si intendono le Disposizioni in tema di Parti Correlate AIM Italia, di volta in volta vigenti.

"Funzione Responsabile" si intende la funzione competente per la singola operazione secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società ovvero l'organo o il soggetto delegato se non si avvale di alcuna struttura interna. Con specifico riferimento alle OPC compiute per il tramite di Società Controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione della Società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la Società Controllata intende compiere.

"Gruppo" si intende la Società e le società incluse nel suo bilancio consolidato (ovvero le Società Controllate).

"Indici di Rilevanza": si intendono i criteri indicati in apposito allegati alle Disposizioni AIM Parti Correlate.

“Interessi Significativi” si intende ai fini della presente Procedura OPC, la valutazione in merito alla significatività di un interesse di una Parte Correlata con riguardo ad una operazione in considerazione della sua natura, del suo ammontare e di ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione. Tale valutazione è effettuata dalla Funzione Responsabile, la quale potrà avvalersi del parere del Comitato Parti Correlate ovvero, qualora necessario, di esperti indipendenti all'uopo nominati. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le Società Controllate o Collegate. Interessi significativi possono sussistere qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari dipendenti in misura rilevante dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta. La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione direttamente dipendente dall'andamento della società controllata o collegata – ivi inclusi i citati piani di incentivazione – rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche.

“Operazione con Parti Correlate” o **“OPC”** si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse:

- (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
- (b) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

“Operazioni di Importo Esiguo”: si intendono le OPC che, singolarmente considerate, abbiano un valore non superiore ad Euro 50.000 (cinquantamila/00) qualora la Parte Correlata sia una persona fisica (ivi incluse le associazioni professionali di cui la Parte Correlata fa parte o società alla stessa riferibili) ovvero non superiore ad Euro 100.000 (centomila/00) qualora la Parte Correlata sia un soggetto diverso da una persona fisica.

“Operazioni di Maggiore Rilevanza” si intendono le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite sulla base dei criteri indicati in apposito allegato alle Disposizioni AIM Parti Correlate.

“Operazioni di Minore Rilevanza”: si intendono tutte le OPC diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

“Operazioni Ordinarie”: si intende ciascuna Operazione rientrante nell'attività ordinaria della Società o delle Società Controllate ovvero rientrante nelle connesse attività finanziarie, che sia stata conclusa a condizioni di mercato ovvero a condizioni equivalenti.

“Organi Delegati”: si intendono i consiglieri di amministrazione della Società muniti di deleghe di gestione;

“Parte Correlata”: ai fini della presente Procedura OPC, la nozione di “parti correlate” e le connesse nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “società controllata”, “società collegata” e “joint venture” hanno lo stesso significato loro attribuito dai Principi Internazionali Contabili e, quindi, dello IAS 24 pro tempore vigente. Sulla base delle definizioni dai Principi Contabili Internazionali - che dovranno intendersi di volta in volta modificata in caso di eventuali emendamenti agli stessi - e tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Comunicazione, una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (i.e. la Società).

“Presidi Equivalenti”: si intendono i presidi indicati al successivo articolo 8 della presente Procedura OPC, da adottare a tutela della correttezza sostanziale dell'OPC qualora, in relazione a una determinata OPC, non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le specifiche regole di composizione.

“Principi Contabili Internazionali”: si intendono i principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

“Regolamento MAR”: si intende il Regolamento 2014/596/UE relativo agli abusi di mercato (“Market Abuse Regulation”) e i relativi regolamenti di attuazione.

“Soci Non Correlati”: si intendono i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti Parti Correlate sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

“TUF”: indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato ed integrato.

- 1.2 Tutti i termini in maiuscolo non specificamente definiti nella presente Procedura avranno il significato loro attribuito nel Regolamento 17221/2010.

Articolo 2

OBIETTIVI

- 2.1 La Procedura OPC contiene le regole che disciplinano l'individuazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni effettuate con parti correlate (le “**OPC**”) poste in essere dalla Società, direttamente ovvero per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni effettuate con Parti Correlate.
- 2.2 Ai fini dell'individuazione delle OPC ai sensi della Procedura OPC, gli organi coinvolti nell'esame e approvazione delle operazioni e gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sull'osservanza della Procedura OPC, ciascuno per quanto di propria competenza, privilegiano la considerazione della sostanza del rapporto e non semplicemente la sua forma giuridica.

Articolo 3

RESPONSABILI

- 3.1 Fermo restando quanto previsto dalla Procedura OPC, il principale responsabile della corretta applicazione della Procedura OPC è l'organo amministrativo della Società.
- 3.2 Resta comunque inteso che, in conformità all'articolo 4, comma 6, del Regolamento 17221/2010, il Collegio Sindacale della Società vigila sulla conformità della presente Procedura OPC ai principi del Regolamento 17221/2010, nonché sulla osservanza della Procedura OPC stessa e ne riferisce all'Assemblea dei Soci della Società ai sensi dell'articolo 2429, comma 2, del codice civile ovvero dell'articolo 153 del TUF.

Articolo 4

FONTI

- 4.1 Le principali fonti normative ai fini della Procedura OPC sono:
- (a) il Regolamento 17221/2010;
 - (b) il Regolamento Emittenti AIM Italia;
 - (c) le Disposizioni AIM Parti Correlate.
- 4.2 Per quanto non espressamente disciplinato dalla Procedura OPC è fatto espressamente rinvio alle Disposizioni AIM Parti Correlate ed alle disposizioni del Regolamento 17221/2010 (così come applicabile alla Società secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia). Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate alle Disposizioni AIM Parti Correlate

e/o al Regolamento 17221/2010 (così come applicabile alla Società secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia) – in particolare con riferimento alle definizioni di “Operazioni con Parti Correlate”, “Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate” e “Parti Correlate” – si intendono automaticamente incorporate nella Procedura OPC, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

Articolo 5

APPROVAZIONE E MODIFICHE ALLA PROCEDURA OPC

- 5.1 La presente Procedura potrà essere modificata solo per iscritto e nel rispetto di quanto indicato all’articolo 1, comma 3, delle Disposizioni AIM Parti Correlate.

Articolo 6

IDENTIFICAZIONI DELLE PARTI CORRELATE

- 6.1 Ai fini della determinazione del perimetro soggettivo di correlazione, la definizione di Parte Correlata di cui alla presente Procedura OPC è applicata valutando le specifiche circostanze dei casi concreti nonché avendo riguardo all’intero corpo dei Principi Contabili Internazionali e alle interpretazioni adottate dagli organismi competenti, in quanto applicabili.
- 6.2 Gli Organi Delegati tengono, anche attraverso apposita funzione aziendale, un elenco costantemente aggiornato delle Parti Correlate e rimette, in caso di dubbi e/o controversie, al Collegio Sindacale della Società l’individuazione di eventuali Parti Correlate. Ai fini delle verifiche sulla sussistenza o meno di una Parte Correlata, il predetto elenco è messo a disposizione degli Organi Delegati e delle eventuali funzioni aziendali preposte delle società controllate.
- 6.3 Al fine di agevolare le attività di monitoraggio e di controllo della Società, le Parti Correlate della Società che abbiano il controllo o il controllo congiunto della Società o che siano uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante (“**Parti Correlate Dirette**”) sono tenute, anche in relazione alle Parti Correlate ad esse riferibili, a fornire per iscritto agli Organi Delegati i dati e le informazioni idonee a consentire la tempestiva identificazione di tutte le Parti Correlate esistenti, aggiornando tempestivamente di volta in volta le informazioni precedentemente rese.
- 6.4 Ciascuna Parte Correlata Diretta è tenuta a fornire preventiva comunicazione agli Organi Delegati nel caso in cui essa stessa, o Parti Correlate ad essa riferibili, intendano porre in essere, anche indirettamente, Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Importo Esiguo di qualsiasi natura con la Società o sue società controllate.
- 6.5 Nello svolgimento di quanto previsto dalla presente Procedura, gli Organi Delegati potranno avvalersi di un’apposita funzione aziendale.

Articolo 7

COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 7.1 Il Comitato si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ovvero degli Organi Delegati nei casi previsti dall’articolo 9 della presente Procedura. Nella richiesta sono indicati: (i) i componenti del Comitato in ossequio alle regole di composizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), delle Disposizioni AIM Parti Correlate; (ii) il nominativo del soggetto chiamato a ricoprire la carica di Presidente del Comitato; e (iii) il termine entro il quale il Comitato deve rilasciare il parere ai sensi del successivo articolo 10.
- 7.2 I soggetti individuati quali componenti del Comitato sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione per la

quale il Comitato è chiamato a riunirsi, al fine di consentire l'eventuale applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo articolo 8 della presente Procedura.

- 7.3 Le riunioni del Comitato possono tenersi anche per teleconferenza / audio-conferenza o per procedura di consultazione scritta, purché sia assicurata a ciascun membro un'adeguata informativa nonché la possibilità di partecipare attivamente alla decisione. Tale decisione è adottata per iscritto a maggioranza dei membri del Comitato presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Il parere di cui al successivo articolo 10 viene allegato in copia al verbale del Comitato relativo alla riunione in cui lo stesso è stato approvato.

Articolo 8

PRESIDI EQUIVALENTI

- 8.1 Nel caso in cui uno o più membri del Comitato risultino Parte Correlata rispetto ad una determinata Operazione su cui il Comitato sia chiamato ad esprimersi, e comunque in ogni caso in cui non sia possibile costituire un Comitato secondo le regole di composizione di cui all'articolo 7 della Procedura, devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti Presidi Equivalenti, per quanto applicabili:
- (a) qualora uno dei membri del Comitato risulti Parte Correlata, la decisione del Comitato è adottata a maggioranza dai restanti membri non correlati del Comitato; ovvero
 - (b) nel caso in cui il Presidio Equivalente di cui al precedente punto (a) non possa trovare applicazione, il parere di cui all'articolo 10 è rilasciato dal Collegio Sindacale, purché tutti i suoi componenti non siano, con riferimento alla specifica Operazione, Parti Correlate. Qualora uno o più componenti del Collegio Sindacale abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione, devono darne notizia agli altri sindaci precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; ovvero
 - (c) nel caso in cui il Presidio Equivalente di cui al precedente punto (b) non possa trovare applicazione, il parere di cui all'articolo 10 è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
- 8.2 Nel caso in cui non sia possibile costituire un Comitato in composizione collegiale, il parere di cui al precedente all'articolo 10 è rilasciato dall'unico Amministratore Indipendente non correlato presente nell'organo amministrativo della Società. Nel caso in cui tale Presidio Equivalente non possa trovare applicazione, si applicheranno i Presidi Equivalenti di cui ai paragrafi (b) e (c) dell'articolo 8.1 che precede.
- 8.3 In caso di ricorso ad uno o più dei Presidi Equivalenti di cui al presente articolo 8 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate circa il procedimento seguito dal Comitato.

Articolo 9

ISTRUTTORIA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 9.1 Prima di effettuare qualsiasi Operazione, la Funzione Responsabile verifica se la controparte risulti essere una Parte Correlata.
- 9.2 Qualora ritenga che l'Operazione sia qualificabile quale Operazione con Parte Correlata, la Funzione Responsabile comunica agli Organi Delegati i dati dell'Operazione affinché gli stessi verifichino:
- a) se l'Operazione rientra nei casi di esenzione;
 - b) se l'Operazione sia in attuazione di una Delibera-Quadro (come infra definita) già approvata; e

- c) se l'Operazione rientra fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza.
- 9.3 Qualora l'Operazione rientri in una delle ipotesi di cui all'articolo 9.2, lettere (a) e (b) che precedono, gli Organi Delegati ne informano la Funzione Responsabile. La Funzione Responsabile dovrà comunicare agli Organi Delegati il compimento dell'Operazione non appena la stessa sia conclusa.
- 9.4 Qualora l'Operazione non rientri in una delle ipotesi di cui all'articolo 9.2, lettere (a) e (b) che precedono, gli Organi Delegati sottopongono tempestivamente l'Operazione all'attenzione del Comitato, fornendo ad esso le informazioni in loro possesso e indicando – se necessario – il termine entro cui il Comitato deve esprimere il proprio parere. Il Comitato si costituirà e procederà poi alla valutazione dell'Operazione, ai sensi della presente Procedura.
- 9.5 In caso di dubbio sulla riconducibilità dell'Operazione ad una delle ipotesi di cui all'articolo 9.2, lettere (a) e (b) che precedono, gli Organi Delegati sottoporranno al Comitato il compimento di tale valutazione fornendo ad esso tutte le informazioni in loro possesso.
- 9.6 Al fine di consentire al Comitato di rilasciare il parere motivato, gli Organi Delegati, supportati dalla Funzione Responsabile, forniranno con congruo anticipo al Comitato informazioni complete e adeguate in merito alla specifica Operazione con Parti Correlate. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare almeno l'indicazione della Parte Correlata, la natura della correlazione, l'oggetto, il corrispettivo previsto e gli altri principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica prevista, le motivazioni sottostanti l'Operazione nonché gli eventuali rischi per la Società ed eventualmente per le società controllate. Qualora si ritenga che le condizioni dell'Operazione rispecchino le Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, gli Organi Delegati, supportati dalla Funzione Responsabile, dovranno fornire oggettivi elementi di riscontro.

Articolo 10

PARERE DEL COMITATO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 10.1 Una volta ricevute le informazioni dagli Organi Delegati, il Comitato, in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione, e comunque entro e non oltre il termine eventualmente indicato dagli Organi Delegati ai sensi dell'articolo 9.4 che precede, dovrà fornire tempestivamente all'organo competente a decidere l'approvazione dell'Operazione un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione stessa e rilasciare il proprio parere motivato non vincolante, avente ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 10.2 Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi, a spese della Società, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, dei quali il Comitato verifica preventivamente l'indipendenza, applicando a tal fine i criteri specificati dalla normativa anche regolamentare vigente, ivi incluse le previsioni applicabili alle società AIM Italia. In tal caso, l'ammontare massimo di spesa per i servizi degli esperti indipendenti non potrà superare il [2% (due per cento) del controvalore dell'Operazione].
- 10.3 L'informativa resa dal Comitato dovrà esplicitare l'iter logico della posizione assunta e, quantomeno, la natura della correlazione, l'oggetto, i principali termini, anche economici, le condizioni e le modalità esecutive dell'Operazione, nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate. Il Comitato dovrà inoltre trasmettere integralmente all'organo competente a decidere sull'Operazione anche altri eventuali pareri rilasciati in relazione all'Operazione, ivi inclusi quelli rilasciati da eventuali esperti indipendenti.

Articolo 11

APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 11.1 In conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia e dell'articolo 10 del Regolamento CONSOB, la Società si avvale della facoltà di applicare alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza. Pertanto, la disciplina di cui al presente articolo 11 troverà applicazione sia con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza sia con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza.
- 11.2 L'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza non può essere oggetto di delega a singoli componenti dell'organo amministrativo, spettando in via esclusiva alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione.
- 11.3 Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 11.2, l'organo competente a decidere sull'Operazione con Parti Correlate decide previo parere motivato non vincolante rilasciato dal Comitato ai sensi dell'articolo 10 della presente Procedura.
- 11.4 Successivamente alla decisione dell'organo competente in ordine all'Operazione, lo stesso comunica senza indugio l'esito di tale decisione agli Organi Delegati ed alla Funzione Responsabile.

Articolo 12

OPERAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 12.1 Qualora l'Operazione rientri nella competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, è trasmessa allo stesso un'informativa completa e adeguata sull'Operazione che si intende realizzare in tempo utile per consentire ai componenti dell'organo amministrativo un'accurata valutazione sull'Operazione proposta e comunque almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data della relativa riunione consiliare. In ogni caso, l'informativa fornita al Consiglio di Amministrazione della Società dovrà contenere:
 - a) l'indicazione delle caratteristiche generali dell'Operazione (in particolare: dell'oggetto, delle motivazioni, del corrispettivo, della tempistica e della natura della correlazione);
 - b) l'indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;
 - c) l'indicazione di eventuali interessi (per conto proprio o di terzi) di cui i componenti degli organi sociali siano portatori rispetto all'Operazione.
- 12.2 Ove ritenuto opportuno e/o necessario, il Consiglio di Amministrazione può decidere di avvalersi del supporto di esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, dei quali sarà valutata l'indipendenza, applicando i criteri specificati dalla normativa anche regolamentare vigente, ivi incluse le previsioni applicabili alle società AIM Italia.
- 12.3 Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della Società che approva un'Operazione con Parti Correlate dovrà indicare le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento della stessa nonché la convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 12.4 Qualora le condizioni dell'Operazione siano definite Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta dovrà contenere elementi di riscontro.
- 12.5 Le Operazioni con Parti Correlate (diverse da quelle di competenza assembleare) possono essere approvate dagli Organi Delegati ovvero dal Consiglio di Amministrazione (a seconda della competenza) anche in presenza di un parere contrario del Comitato, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati dal Comitato, a condizione che, fermi ed impregiudicati gli obblighi di informativa *price sensitive* in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 19 della

presente Procedura, venga pubblicato un documento informativo nei termini e con i contenuti previsti dall'articolo 18 che segue.

- 12.6 La medesima procedura di cui al presente articolo 12 trova applicazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società delle proposte di deliberazione di Operazioni con Parti Correlate da sottoporre all'Assemblea dei Soci della Società, allorché tali Operazioni siano di competenza dell'Assemblea dei Soci o debbano essere da questa autorizzate.

Articolo 13

OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

- 13.1 Qualora un'Operazione sia di competenza dell'Assemblea dei Soci della Società o debba essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea dei Soci stessa si applicano le disposizioni circa il procedimento di istruttoria, valutazione e approvazione delle Operazioni con Parti Correlate previsto dalla presente Procedura.
- 13.2 Il verbale della deliberazione assembleare di approvazione di ciascuna Operazione con Parti Correlate deve recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 13.3 Qualora, in relazione ad Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate di competenza dell'Assemblea dei Soci della Società, la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea sia stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in presenza di un parere negativo del Comitato, il compimento dell'Operazione è impedito qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione. Il compimento dell'Operazione è impedito solamente qualora i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
- 13.4 Sono fatte salve le ulteriori previsioni statutarie.

Articolo 14

APPROVAZIONE DELLE DELIBERE-QUADRO

- 14.1 Il Consiglio di Amministrazione può adottare delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della Società direttamente o per il tramite di Società Controllate di una serie di Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione (le "**Delibere-Quadro**").
- 14.2 Le Delibere-Quadro dovranno essere approvate secondo il procedimento stabilito per l'approvazione di una singola Operazione con Parti Correlate in funzione dell'ammontare massimo complessivo previsto, e dovranno riferirsi a operazioni sufficientemente determinate, indicando quantomeno:
- (a) il tipo di categoria di operazioni per le quali si chiede l'adozione della Delibera-Quadro;
 - (b) la Parte Correlata o tipologia di Parte Correlata controparte delle operazioni oggetto di Delibera-Quadro;
 - (c) la durata della Delibera-Quadro, che in ogni caso non dovrà essere superiore ad un anno;
 - (d) l'ammontare massimo previsto, in Euro, del complesso delle Operazioni oggetto della Delibera-Quadro;
 - (e) il numero massimo previsto delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 14.3 Qualora sia prevedibile che l'ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate oggetto della Delibera-Quadro superi la soglia per la determinazione delle Operazioni di Maggiore

Rilevanza, la Società, in occasione dell'approvazione della Delibera-Quadro, pubblicherà un Documento Informativo ai sensi del successivo articolo 18 della presente Procedura.

- 14.5 Alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una Delibera-Quadro non si applicano le disposizioni relative al procedimento di istruttoria, valutazione e approvazione delle Operazioni di cui ai precedenti articoli.
- 14.6 L'Organo Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre mesi, sull'attuazione delle Delibere-Quadro nel trimestre di riferimento. In particolare, il Delegato informa il Consiglio di Amministrazione sulle Operazioni concluse in attuazione delle Delibere-Quadro, indicando per ciascuna:
- a) la controparte con cui l'operazione è posta in essere;
 - b) una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
 - c) le motivazioni e gli interessi dell'Operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
 - d) le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità agli standard di mercato.

Articolo 15

SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE, DIREZIONE E COORDINAMENTO

- 15.1 Le disposizioni relative ai procedimenti di istruttoria, valutazione e approvazione che precedono non si applicano a quelle Operazioni con o tra società controllate o collegate, a condizione che nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.
- 15.2 Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle Operazioni con Parti Correlate influenzate da tale attività il parere previsto all'articolo 10 della presente Procedura dovrà recare puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'Operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette ad eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata.

Articolo 16

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE PER IL TRAMITE DI SOCIETA' CONTROLLATE

- 16.1 La presente Procedura si applica, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni effettuate per il tramite di società controllate, fiduciari o interposte persone.
- 16.2 Prima di effettuare un'Operazione, la società controllata, in virtù della propria organizzazione interna, verifica se la controparte rientra fra i soggetti definiti quali Parti Correlate.
- 16.3 Qualora non trovi applicazione uno dei casi di esclusione, la società controllata informa tempestivamente gli Organi Delegati, trasmettendogli le informazioni e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla presente Procedura. In base alle informazioni ricevute, gli Organi Delegati valutano, se del caso, se avviare la procedura di cui ai precedenti articoli 10,11,12 e 13.
- 16.4 Successivamente all'approvazione dell'Operazione o al compimento della stessa, la società controllata fornisce tempestivamente gli Organi Delegati le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi di cui alla presente Procedura, e predisporre una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.

Articolo 17

INFORMATIVA PERIODICA

- 17.1 Gli Organi Delegati forniscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa completa sulle Operazioni con Parti Correlate poste in essere.
- 17.2 Il dettaglio delle singole Operazioni deve riportare almeno le seguenti informazioni:
- la controparte con cui ciascuna Operazione è stata posta in essere;
 - una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna Operazione;
 - le motivazioni di ciascuna Operazione e gli interessi ad essa collegati nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.
- 17.3 In aggiunta a quanto precede, gli Organi Delegati forniscono agli Amministratori Indipendenti, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa in relazione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento che, ricadendo in una delle condizioni di esenzione di cui al successivo articolo 20, non siano state approvate in conformità alle previsioni della presente Procedura.
- 17.4 In caso di Operazioni con Parti Correlate (non di competenza assembleare) eseguite e/o approvate in presenza di parere negativo del Comitato, deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito internet della Società.

Articolo 18

INFORMAZIONI AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 18.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, anche se da realizzarsi da parte di società controllate, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà predisporre un documento informativo redatto ai sensi dell'apposito allegato alle Disposizioni AIM Parti Correlate (il "**Documento Informativo**").
- 18.2 Il Documento Informativo dovrà essere predisposto anche qualora, nel corso dell'esercizio sociale, la Società concluda con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati a quest'ultima o alla Società, diverse Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza indicate nelle Disposizioni AIM Parti Correlate e nel Regolamento 17221/2010. Ai fini del presente comma rilevano anche le Operazioni compiute da società controllate italiane o estere, mentre non si considerano le Operazioni eventualmente escluse ai sensi della presente Procedura. Qualora l'utilizzo degli indici di cui al Regolamento CONSOB dia luogo ad un risultato manifestamente ingiustificato in considerazione delle specifiche circostanze, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società può richiedere a Borsa Italiana di indicare modalità alternative da osservare per il calcolo del cumulo.
- 18.3 La Società mette il Documento Informativo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'articolo 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia, entro 7 (sette) giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente, ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.

- 18.4 Nel rispetto del medesimo termine previsto per la pubblicazione del Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul proprio sito internet, gli eventuali pareri resi dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e/o dagli esperti indipendenti eventualmente nominati dal Comitato nonché i pareri rilasciati da esperti indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo amministrativo (ovvero solamente i termini essenziali di tale parere in linea con quanto previsto nell'apposito allegato alle Disposizioni AIM Parti Correlate).
- 18.5 Qualora l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'Assemblea dei Soci ordinaria della Società il Documento Informativo è messo a disposizione entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione della proposta da sottoporre alla predetta Assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale una nuova versione del Documento Informativo entro il ventunesimo giorno antecedente la data dell'Assemblea de Soci.
- 18.6 Qualora il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di Operazioni con Parti Correlate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Tale Documento Informativo dovrà contenere informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le singole Operazioni considerate ai fini del cumulo.

Qualora le Operazioni che, determinato il superamento della soglia di rilevanza, siano compiute da società controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determini il superamento della soglia.

Articolo 19

INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 19.1 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di informativa *price sensitive* previsti dalla disciplina, anche regolamentare, di volta in volta applicabile ed in particolare alle disposizioni del Regolamento MAR, e pertanto debba essere comunicata al pubblico ai sensi e per gli effetti della "Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni privilegiate" approvata dalla Società, il comunicato dovrà contenere le seguenti informazioni:
- a) la descrizione dell'Operazione e l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
 - b) la denominazione o il nominativo della Parte Correlata;
 - c) l'indicazione dell'eventuale superamento delle soglie di rilevanza previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo ai sensi dell'articolo 14 della presente Procedura;
 - d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dall'articolo 17 della presente Procedura;
 - e) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Articolo 20

ESCLUSIONI ED ESENZIONE

- 20.1 In conformità alle disposizioni dell'articolo 13 del Regolamento 17221/2010, le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano:
- (a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ex articolo 2389, primo comma, del codice civile, ove nominato), né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
 - (b) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
 - (c) alle operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
 - (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
 - (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.
 - (d) alle Operazioni di Importo Esiguo;
 - (e) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea e alle relative operazioni esecutive;
 - (f) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
 - (g) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, fatti salvi gli obblighi di cui al successivo articolo 17.2 in caso di Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, la Funzione Responsabile comunica alla Consob, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3 del Regolamento 17221/2010, la controparte, l'oggetto, e il corrispettivo delle Operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene si applichino Condizioni Equivalenti, fornendo oggettivi elementi di riscontro. La predetta informativa è anticipata al Comitato Parti Correlate prima del compimento dell'Operazione, affinché quest'ultimo verifichi la corretta applicazione delle condizioni di esenzione;
 - (h) alle Operazioni con o tra Società Controllate (anche congiuntamente) dalla Società, nonché le Operazioni con Società Collegate alla Società, qualora nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società;
 - (i) fatto salvo quanto previsto nell'articolo 10 della Procedura, alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero

sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

- 20.2 Ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 20.1(f) che precede in relazione alle Operazioni Ordinarie che siano Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società, in deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza della Procedura, indica nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nella suddetta lettera (f).
- 20.3 Con periodicità almeno trimestrale, gli Organi Delegati trasmettono al Comitato Parti Correlate un'informativa sull'applicazione dei casi di esenzione di cui al paragrafo 20 della presente Procedura, almeno con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza esenti.

Articolo 21

REGISTRO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 21.1 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 6.1 della presente Procedura, gli Organi Delegati istituiscono altresì, e tengono costantemente aggiornato, un apposito registro, anche su base informatica, in cui vengono annotate tutte le Operazioni con Parti Correlate poste in essere, con indicazione, per ciascuna Operazione, della Parte Correlata, dell'oggetto, della data e del controvalore in Euro della stessa.

Articolo 22

DISPOSIZIONI FINALI

- 22.1 La presente Procedura è soggetta a verifica con cadenza triennale ed in ogni caso qualora intervengano modifiche significative degli assetti proprietari o si sia riscontrato qualsivoglia difetto nella prassi applicativa.